



**Comune di Robbio**  
 Provincia di Pavia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**NUMERO 62 IN DATA 02-05-2023**

<b>OGGETTO:</b>	<b>AGGIORNAMENTO DEI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE.</b>
-----------------	---

L'anno **duemilaventitre** addì **due** del mese di **Maggio** alle ore **18:00** nella sala delle riunioni.  
 Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
 All'appello risultano;

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
<b>FRANCESE ROBERTO</b>	Sindaco	X	
<b>ROSSINI GREGORIO</b>	Assessore	X	
<b>CESA STEFANIA</b>	Assessore		X
<b>ROGNONE LAURA</b>	Assessore	X	
<b>CANELLA KATIA</b>	Assessore	X	
Presenti – Assenti		4	1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE.  
 Essendo legale il numero degli intervenuti, DOTT. ROBERTO FRANCESE – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: **AGGIORNAMENTO DEI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE.**

### LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO CHE il Comune di Robbio è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione di C.C. 3 del 12/02/2009, successivamente sottoposto a variante, approvata definitivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 09.09.2019, divenuto efficace a seguito di pubblicazione dell'avviso sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del 23.10.2019;

RICHIAMATI:

- L'art. 43 della Legge regionale 11/03/2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio”, che prevede che i titoli abilitativi per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento degli edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli stessi, nonché, in caso di pianificazione esecutiva e/o Permesso di Costruire Convenzionato, alla monetizzazione per mancata cessione delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal Piano dei servizi, ai sensi dell'art. 46 della stessa L.R.;
- L'art. 19 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” che prevede che il rilascio di titoli abilitativi per gli interventi relativi a costruzioni e impianti industriali o artigianali comporta anche la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi liquidi e gassosi;

RICHIAMATE integralmente:

- la D.C.C. n. 6 del 25.02.2021 avente per oggetto “APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'ACCESSO ALLA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ART. 43 COMMA 2 QUINQUIES DELLA L.R. 12/05) – ATTUAZIONE DELLA LEGGE DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE (L.R. 18/19)”;
- la D.G.C. n. 127 del 16.09.2021 avente per oggetto “L.R. 18/2019 - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI RIGENERAZIONE DI CUI ALL'ART. 8BIS DELLA LR 12/2005 – INDIVIDUAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE”;
- la D.C.C. n. 6 del 07.03.2023 avente per oggetto “Approvazione aliquote IMU anno 2023”;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 44 comma 1 della L.R. 12/2005 e s.m.i., i Comuni determinano gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali;

CONSIDERATO CHE l'ultimo adeguamento ISTAT delle tariffe dei contributi di costruzione risale al 2002, come da delibera di Giunta Comunale n. 7 del 08.01.2002;

RITENUTO indispensabile provvedere ad adeguare le tariffe vigenti, al fine di evitare un eccessivo onere a carico del Comune in rapporto ai servizi forniti, in ossequio allo spirito ed alle indicazioni del D.P.R. 380/2001 e della L.R. 12/2005, ed in raffronto all'aumento dei costi necessari al Comune per il mantenimento delle condizioni dei suddetti servizi;

VISTA la relazione illustrativa allegata al presente provvedimento, di adeguamento delle tariffe di urbanizzazione primaria e secondaria per le diverse zone urbanistiche e le differenti destinazioni d'uso, così come previste nel vigente Piano di Governo del Territorio, approvato nella sua ultima variante con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 09.09.2019;

RICHIAMATO inoltre l'art. 43 comma 2-bis della L.R. 12/2005 che prevede “*Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della*”

*naturalità”;*

VISTO inoltre l'art. 43 comma 2-sexies della L.R. 12/2005 che recita *“E' prevista una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, d.p.r. 380/2001:*

- a) entro un minimo del trenta ed un massimo del quaranta per cento, determinata dai comuni, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato;*
- b) pari al venti per cento, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato;*
- c) pari al cinquanta per cento per gli interventi di logistica o autotrasporto non incidenti sulle aree di rigenerazione;*
- d) gli importi di cui alle lettere a), b) e c) sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e territoriale; tali interventi possono essere realizzati anche dall'operatore, in accordo con il comune;*

RICHIAMATO inoltre l'art. 64 commi 3, 7 e 7-bis della L.R. 12/2005 integralmente riportati:

*“Comma 3. Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata l'impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.*

*Comma 7. La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di ristrutturazione edilizia. I comuni possono deliberare l'applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del dieci per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.*

*Comma 7-bis. Il recupero dei sottotetti con superficie lorda fino a quaranta mq., costituenti in base al titolo di proprietà una pertinenza di unità immobiliari collegata direttamente a essi, se prima casa, è esente dalla quota di contributo commisurato al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, del d.p.r. 380/2001, dal reperimento degli spazi a parcheggi pertinenziali e delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e/o monetizzazione.”*

VISTE:

- La Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. “Legge per il Governo del territorio”;
- La Legge Regionale n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”;
- Il D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e forme di legge;

**DELIBERA**

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
- 2) DI PRENDERE ATTO del contenuto della relazione illustrativa, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) DI PROCEDERE all'aggiornamento delle tariffe degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e smaltimento rifiuti, come da *tabella 4*, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) DI APPROVARE ai sensi dell'art. 43 comma 2-bis della L.R. 12/2005 e s.m.i., la maggiorazione del contributo di costruzione (urbanizzazione primaria + urbanizzazione secondaria + costo di costruzione) per gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto, nella percentuale del 3%;
- 5) DI APPROVARE, inoltre, ai sensi dell'art. 43 comma 2-sexies della L.R. 12/2005, la maggiorazione del 30% del costo di costruzione per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto in aree non ricomprese nel tessuto urbano consolidato;
- 6) DI APPROVARE, ulteriormente, ai sensi dell'art. 64 commi 3, 7 e 7-bis della L.R. 12/2005, la maggiorazione del 10% del costo di costruzione dovuto per la realizzazione degli interventi di recupero dei sottotetti, ad eccezione di quelli con superficie lorda inferiore a 40 mq e destinati all'integrazione delle unità immobiliari costituenti prima casa e l'applicazione, in caso di dimostrata impossibilità di reperire spazi per parcheggi, del costo integrativo di costruzione da versare al Comune pari a € 79,00/mq da destinare alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.
- 7) DI DARE ATTO che le nuove tariffe saranno applicate a partire dal **01.07.2023**;
- 8) DI CONFERMARE, come già APPROVATO con DGC n. 6/2021, i criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione di cui alla DGR n.XI/3509 del 5 agosto 2020, così come indicata nell'Allegato A ("Tabella finalità/criterio per le riduzioni del contributo di costruzione previste dall'art. 43 comma 2 quinquies"), modulando gli stessi con un'ulteriore **5%** di riduzione per ciascuna finalità e criterio nell'allegato A indicati e fissando al **25%** la massima riduzione complessiva e cumulabile per ciascuna finalità e criterio indicati nel medesimo allegato A e di applicarli fino al 1 gennaio 2025;
- 9) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico di provvedere ad assumere tutti gli atti necessari e conseguenti all'esecuzione del presente provvedimento, ivi inclusa la pubblicazione di idonei avvisi sul sito istituzionale dell'Ente;

#### SUCCESSIVAMENTE

Riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;  
Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;  
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegato alla deliberazione di GC n. 62 del 02-05-2023

**COMUNE DI ROBBIO**

*Provincia di Pavia*

\*\*\*\*\*

**Parere di Regolarità Tecnica**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 02-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*ARCH. BALDI VALERIA*

**Parere di Regolarità Contabile**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 02-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*RAG. ANNALISA MARINONI*

Deliberazione n. 62 del 02-05-2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO  
**DOTT. ROBERTO FRANCESE**

Il Segretario Comunale  
**DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Il Segretario Comunale  
**DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Il Segretario Comunale  
**DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE**